

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Parere del Collegio dei Revisori

Verbale n. 12 del 16/04/2026

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. A) del D. Lgs. n. 267/2000 secondo provvedimento e contestuale applicazione dell'avanzo accantonato a rischi legali

L'organo di revisione:

Enrico Falzoni – Presidente

Fabrizio Farnetti – Revisore effettivo

Giovanni Battista Furno – Revisore effettivo

Visti

- la richiesta di parere ricevuta in data 13/04/2026 per posta elettronica della Dirigente dell'Area Risorse, Programmazione e Organizzazione Dr.ssa Barbieri Anna, e la relativa documentazione;
- la Delibera di Consiglio metropolitano, per il riconoscimento di n. 5 debiti fuori bilancio, proposta n. 1934/2026;
- la segnalazione del Corpo di polizia locale relativa ai seguenti 5 debiti fuori bilancio:
 - (PG 15648, integrato con PG 15648/2026) relativo alla sentenza del giudice di pace di Bologna n. 3127/2025 RG 1809/24
 - (PG 23097) relativo alla sentenza del giudice di pace di Bologna n. 2455/2022 e n.1135/2026 emessa dal tribunale civile del 5/2/2026
 - (PG 23103) relativo alla sentenza del giudice di pace di Bologna n. 513/2026 RG 11401/25
 - (PG 23105) relativo alla sentenza del giudice di pace di Bologna n. 377/2026 RG 10519/25
 - (PG 23106, rettificato con PG 24817/2026) relativo alla sentenza del giudice di pace di Bologna n. 314/2026 RG 5334/24
- lo Statuto e il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il Tuel 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che

gli Enti Locali possono riconoscere legittimamente debiti fuori bilancio quando ciò si rende necessario, ma esclusivamente con le procedure e per le motivazioni previste dall'art. 194 del TUEL n. 267/2000.

Relativamente ai debiti fuori bilancio di importo complessivamente pari a **€ 2.098,97**, si evidenzia in sintesi come meglio specificato nell'allegata documentazione che:

- a) nel ricorso in opposizione presentato da un cittadino, avverso la cartella di pagamento della Città Metropolitana di Bologna negli anni 2008-2009, deducendo l'intervenuto pagamento degli stessi

nell'ambito di precedente procedimento definito nel 2021, la Città Metropolitana dichiara di avere avviato e concluso la procedura di discarico totale della cartella impugnata, riconoscendo l'errore nell'iscrizione a ruolo, essendo i verbali contenuti nella citata cartella di pagamento, oggetto di impugnazione e i medesimi già oggetto della causa n. R.G. 5756/2020, definita con sentenza del 02.04.2021, che ha rigettato l'opposizione proposta dal ricorrente. Alla pronuncia, le parti concordarono un pagamento a saldo e stralcio dell'intera posizione debitoria, cui il ricorrente diede integrale esecuzione mediante il pagamento delle somme concordate.

In seguito, è stata elevata una nuova cartella di pagamento che ha pertanto configurato una duplicazione della medesima pretesa creditoria, già estinta per compiuto pagamento. L'errore che ha dato origine alla attuale controversia è stato individuato dall'ente dal trasferimento, avvenuto nel novembre 2023, delle posizioni creditorie insolute da Maggioli Tributi spa ad Agenzia delle Entrate-Riscossione: in tale sede, la posizione del ricorrente è stata erroneamente indicata come ancora pendente.

L'ente, ricevuta la notifica del ricorso, ha avviato e concluso la procedura di discarico totale della cartella impugnata riconoscendo l'errore nell'iscrizione a ruolo. Con sentenza n. 3127/2025, R.G. 1809/2024, depositata in data 06/03/2026 il Giudice di pace di Bologna ha accolto l'opposizione presentata, ha dichiarato cessata la materia del contendere e, per l'effetto, ha annullato la cartella di pagamento, condannando l'Ente alla rifusione delle spese di giudizio per un totale di **€ 966,56** di cui € 500,00 per compensi, € 237,00 per spese esenti, oltre a € 75,00 per spese generali (15%), € 23,00 per C.P.A. (4%) e € 131,56 per IVA (22%);

b) l'importo complessivo del debito da riconoscere pari a **€ 607,98** deriva dai seguenti procedimenti:

b.1) a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 2455/2022 depositata il 28/09/2022, che accoglieva l'opposizione presentata da un cittadino e annullava il verbale elevato dal Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Bologna, condannando l'amministrazione alla refusione delle spese di contributo unificato quantificate in totali Euro 43,00. Il debito fuori bilancio, così quantificato, veniva riconosciuto dall'Ente; tuttavia al dispositivo non è mai seguito mancando il deposito delle motivazioni della sentenza. Il Presidente del Tribunale di Bologna, preso atto delle dimissioni rassegnate dal Giudice di cui alla sentenza di I grado sopra citata e a seguito di una ricognizione delle cause ad essa affidate, rilevata l'"impossibilità per impedimento definitivo del Giudice" deliberava che "dalla comunicazione del presente provvedimento decorrono i termini per l'impugnazione". L'ente ha proceduto pertanto con l'impugnazione della sentenza nulla, riproponendo tutte le argomentazioni di primo grado, poiché diversamente si sarebbe cristallizzata la condanna dell'Ente alla debenza del contributo unificato, nonché alla rifusione delle spese legali in un importo indeterminato.

b.2) sull'appello proposto il Tribunale civile di Bologna con sentenza RG n. 9764/2025 del 03/02/2026 ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata n. 2455/2022 emessa dal Giudice di Pace di Bologna; respinto nel merito l'appello proposto dalla Città Metropolitana di Bologna e, in accoglimento del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, proposto nel primo grado di giudizio, annulla il verbale impugnato condannando la Città Metropolitana di Bologna alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese relative al primo grado di giudizio, determinate in complessivi € 251,91 di cui € 43,00 per anticipazioni e € 173,00 per compensi, oltre a € 25,95 per spese generali (15%), € 7,96 per C.P.A. (4%) e € 2,00 per imposta di bollo. Inoltre, il Tribunale di Bologna ha condannato l'Ente alla rifusione, in favore dello stesso cittadino, delle spese del secondo grado di giudizio, determinate in complessivi Euro 399,07 di cui € 332,00 per compensi, € 49,80 per spese generali (15%), € 15,27 per C.P.A. (4%) e € 2,00.

l'importo totale del debito, derivante dal computo delle spese per i due gradi di giudizio, verso il ricorrente corrisponde pertanto a € 650,98, le spese di giudizio di primo grado, pari € 43,00 (anticipazioni), risultano invece già state oggetto di riconoscimento quale debito fuori bilancio pertanto il debito complessivo residuale da riconoscere risulta pari a **€ 607,98**;

- c) a fronte del ricorso presentato da un cittadino in opposizione all'ordinanza-ingiunzione del 28/08/2025 emessa dalla Prefettura di Bologna, a seguito del verbale elevato dal Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Bologna, eccedendo la mancata omologazione degli strumenti di accertamento della violazione, il Giudice di pace di Bologna, aderendo alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione degli anni 2024 e 2025 e confermando che l'amministrazione non ha provato l'avvenuta omologazione dello strumento di accertamento, con Sentenza n. 513/2026, RG n. 11401/2025, depositata in data 03/03/2026 ha accolto il ricorso, annullato l'ordinanza-ingiunzione prefettizia adducendo la mancata prova, da parte dell'Ente, del corretto funzionamento dell'autovelox mediante certificazione di omologazione. condanna l'Ente alla rifusione del contributo unificato pari a **€ 43,00**;
- d) a fronte del ricorso presentato da una cittadina in opposizione al verbale elevato dal corpo di Polizia locale della Città Metropolitana di Bologna l Giudice di pace di Bologna, aderendo alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione degli anni 2024 e 2025 e confermando che l'amministrazione non ha provato l'avvenuta omologazione dello strumento di accertamento, con Sentenza n. 377/2026 del 16/02/2026, R.G. 10519/2025, depositata in data 16/02/2026, ha accolto l'opposizione e annullato il citato verbale condannando l'Ente, al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese di lite quantificate nel totale complessivo pari a **€ 186,00** di cui € 98,00 per compensi, € 43,00 per spese esenti, oltre € 14,70 per spese generali (15%), € 4,51 per C.P.A. (4%) e € 25,79 per IVA (22%);
- e) nel ricorso nella causa R.G. n. 5334/2024 in opposizione presentata da una cittadina avverso la cartella di pagamento emessa da ADER Agenzia di Bologna notificata il 25/01/2024, relativa alla sanzione derivante da un verbale elevato il 13/09/2010 e notificato il 09/11/2010 dalla Città Metropolitana di Bologna, il Giudice di pace di Bologna ha indicato in motivazione che *" dai documenti in atti risulta che la Città Metropolitana di Bologna (all'epoca Provincia) notificava alla ricorrente il verbale per violazione dell'art. 142 C.d.S. e, persistendo l'inadempimento, veniva emessa l'ingiunzione di pagamento, datata 03/10/2011, notificata il 02/11/2011; tuttavia - nonostante indicato tra i documenti dell'Ente al n.3 - non viene prodotto il preavviso di Fermo di beni mobili registrati n. 25591 asseritamente notificato in data 02/12/2014 e conseguentemente poiché l'atto successivo elevato è l'intimazione di pagamento del 30/07/2019 notificata il 20/08/2019, conclude che tra il 2011 ed il 2019 la prescrizione non è stata interrotta e pertanto si è estinta la pretesa sanzionatoria dell'Ente per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione"*. Pertanto, con Sentenza n. 314/2026 del 10/02/2026, R.G. 5334/2024, depositata in data 10/02/2026, il Giudice accoglie il ricorso, dichiara prescritto il credito derivante dal verbale e annulla la cartella di pagamento, condannando l'Ente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente per un totale di **€ 295,43** di cui € 43,00 per esborsi, € 173,00 per compensi, oltre a (€ 25,95) per spese generali (15%), € 7,96 per C.P.A. (4%) e € 45,52 per IVA (22%).

Il collegio prende atto che

- 1) ai sensi del paragrafo 9.2.10 dell'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.
- 2) con l'applicazione di avanzo permangono tutti gli equilibri di bilancio per il triennio 2026 - 2028 nel rispetto di quanto previsto dal TUEL;
- 3) le somme necessarie per il finanziamento dei debiti di cui sopra trovano copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2026 - 2028 con la seguente articolazione:
- 4) Si rende necessario riconoscere debiti fuori bilancio per l'importo totale pari a **€ 2.098,97** a fronte delle Sentenze esecutive - n. 3127/2025, n. 513/2026 n. 377/2026 e n. 314/2026 del Giudice di

pace di Bologna oltre alla sentenza R.G. n. 9764/2025 del Tribunale di Bologna e applicare la quota pari a € **2.014,89** del risultato di amministrazione appositamente accantonato a fondo rischi legali e contenzioso - risultante dal rendiconto della gestione 2025 - al capitolo 108497 "Altri oneri sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche n.a.c. – Cdc 014" annualità 2026, mentre la somma pari a € **84,08** trova copertura finanziaria negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2026-2028 sul capitolo 108497 "Altri oneri sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche n.a.c. – Cdc 014" annualità 2026.

- 5) L'importo a debito derivante da sentenza relativo alle spese di giudizio di primo grado, pari € 43,00 (anticipazioni), risulta già impegnato in quanto già oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi del d.lgs. n. 167/2000, art. 194 lett. a).

Pertanto il debito complessivo è pari a € 2.141,97 come si evince dal seguente prospetto.

TABELLA ESPLICATIVA RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, c. 1, lett. a) del T.U.EE.LL. - SECONDO PROVVEDIMENTO 2026			
DEBITO	IM-PORTO DEBITO	NR. CAPI-TOLO DI SPESA	TIPOLOGIA DI COPERTURA
A seguito di sentenza n. 3127/2025, R.G. 1809/2024, del Giudice di Pace di Bologna, depositata in data 06/03/2026, che ha accolto l'opposizione presentata da un cittadino e ha dichiarato cessata la materia del contendere e, per l'effetto, ha annullato la cartella di pagamento n. 09320230012848773000, di cui Ente impositore Città metropolitana di Bologna per violazioni al C.d.S. Il Giudice di pace ha condannato l'Ente alla rifusione delle spese di giudizio	966,56	108497	Applicazione con il medesimo provvedimento di avanzo di amministrazione appositamente accantonato a fondo rischi legali, come risultante da Rendiconto 2025, al capitolo PEG "Oneri da contenzioso – CdC 124"
A seguito Sentenza RG n. 9764/2025 del 03/02/2026 il Tribunale di Bologna in sede di appello ha disposto la nullità della sentenza impugnata n. 2455/2022 emessa dal Giudice di Pace di Bologna e respinto nel merito l'appello proposto dalla Città Metropolitana di Bologna e, in accoglimento del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, proposto nel primo grado di giudizio da un cittadino, ha annullato il verbale impugnato n. V/31347A/2020 e condannato la Città Metropolitana di Bologna alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese relative al primo grado di giudizio, per complessivi € 251,91. Inoltre ha condannato la Città Metropolitana di Bologna alla rifusione, in favore dello stesso cittadino, delle spese del secondo grado di giudizio, per complessivi Euro 399,07	€ 650,98	108497	€ 43,00 già riconosciuto con Delibera del Consiglio metropolitano n. 13/2025 (imp. 2522/2025) € 523,90 Applicazione con il medesimo provvedimento di avanzo di amministrazione appositamente accantonato a fondo rischi legali, come risultante da Rendiconto 2025, al capitolo PEG "Oneri da contenzioso – CdC 124" € 84,08 risorse stanziati sul capitolo a Bilancio Previsione 2026-2028, annualità 2026
A seguito di sentenza del Giudice di Pace di Bologna, n. 513/2026, RG n. 11401/2025, depositata in data 03/03/2026, che ha accolto l'opposizione presentata da un cittadino e ha annullato l'ordinanza-ingiunzione prefettizia n. 00045146 del 28/08/2025, avverso il verbale n. 2554A/2025 elevato dal Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Bologna per mancata prova, da parte della Città metropolitana di Bologna, del corretto funzionamento dell'autovelox mediante certificazione di omologazione, condannando l'Ente al pagamento delle spese di contributo unificato	€ 43,00	108497	Applicazione con il medesimo provvedimento di avanzo di amministrazione appositamente accantonato a fondo rischi legali, come risultante da Rendiconto 2025, al capitolo PEG "Oneri da contenzioso – CdC 124"
A seguito di sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 377/2026 del 16/02/2026, R.G. 10519/2025, depositata in data 16/02/2026, che accolto l'opposizione presentata da un cittadino e per effetto ha annullato il verbale n. 15749A/2025 elevato dal Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Bologna per mancata prova, da parte della Città metropolitana di Bologna, del corretto funzionamento dell'autovelox mediante certificazione di omologazione, condannando l'Ente al pagamento delle spese di giudizio	€ 186,00	108497	Applicazione con il medesimo provvedimento di avanzo di amministrazione appositamente accantonato a fondo rischi legali, come risultante da Rendiconto 2025, al capitolo PEG "Oneri da contenzioso – CdC 124"

a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 314/2026 del 10/02/2026, R.G. 5334/2024, depositata in data 10/02/2026, che accolto l'opposizione presentata da una cittadina e ha annullato la cartella di pagamento n. 02020230040553662000, emessa per mancato pagamento dell'intimazione di pagamento n. 49407/2019, del fermo amministrativo n. 25591/2017 e dell'ingiunzione di pagamento n. 65000419010370062011, di cui Ente impositore Città metropolitana di Bologna per violazioni al C.d.S per decorso, oltre cinque anni (dal 2011 al 2019) senza prova di validi atti interruttivi della prescrizione dichiarando pertanto estinto il credito per intervenuta prescrizione quinquennale. Il Giudice ha condannando l'Ente al pagamento delle spese di lite	€ 295,43	108497	Applicazione con il medesimo provvedimento di avanzo di amministrazione appositamente accantonato a fondo rischi legali, come risultante da Rendiconto 2025, al capitolo PEG "Oneri da contenzioso – CdC 124"
TOTALE	2.141,97		

Visto

- che al Collegio dei Revisori compete esprimere parere ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b) punto 6) "Proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni";
- che nella proposta di delibera si dà atto, ai sensi dell'art. 49, 1 comma del D.lgs. 267/2000, dell'acquisizione negli atti dei prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della Dirigente dell'Area Risorse, Programmazione e Organizzazione.

Rilevato

- l'effettiva esistenza delle obbligazioni;
- che nella citata proposta consiliare si prospetta di procedere al riconoscimento dei suddetti debiti fuori bilancio, dandone opportuna copertura;
- che l'ammontare totale del debito è pari a € 2.098,97;

Delibera

di esprimere **parere favorevole** al riconoscimento dei sopra citati debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 2.098,97 di cui alla proposta di delibera in oggetto.

Invita

l'Amministrazione a voler procedere, al più presto, al regolamento del debito fuori bilancio riconosciuto e a trasmettere il presente verbale agli Organi Competenti.

Con firma apposta digitalmente al presente verbale, i singoli revisori danno reciprocamente atto della validità della riunione odierna e dell'esito finale del parere espresso collegialmente.

Bologna, 16/04/2026

L'Organo di revisione:

Dott. Enrico Falzoni – Presidente (firmato digitalmente)

Rag. Fabrizio Farnetti – Revisore effettivo (firmato digitalmente)

Dott. Giovanni Battista Furno – Revisore effettivo (firmato digitalmente)